



COMUNE DI MILITELLO IN VAL CATANIA
(PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA)
AREA SERVIZI TECNICI, TECNOLOGICI ED AMBIENTALI

CAPITOLATO

Per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Militello in Val di Catania

Art. 1

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente Capitolato d’Appalto disciplina l’affidamento del servizio di custodia, mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi catturati sull’intero territorio del Comune di Militello in Val di Catania e dei cani che già sono ricoverati presso il canile “Vicino S.r.l. Unipersonale” con sede legale in Caltagirone, via Duca Degli Abruzzi, n. 75, mediante l’utilizzo di strutture messe a disposizione dalla Ditta affidataria del servizio, in attuazione del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell’08.02.1954, della legge n. 281/91 e della L.R. n. 15/2000 e s.m.i. .

I cani presenti nel canile non potranno essere fatti oggetto di sperimentazione né di commercio, né potranno essere soppressi fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 2 comma 6 della legge 281/99 e s.m. e/o su espresso parere del medico ufficiale del competente Servizio Veterinario ASP.

Art 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell’affidamento di cui all’art. 1 prevede:

- il mantenimento, la custodia e le cure sanitarie dei cani randagi con l’assistenza veterinaria e medicamentosa per eventuali cure mediche che si rendessero necessarie, compreso vaccini, le eventuali spese di farmaci, per veterinario e quanto altro, sia per gli animali che si ammalassero nella struttura durante la loro permanenza che gli animali che dovessero pervenire già con necessità di cure mediche, per qualsiasi motivo, anche se feriti per incidenti stradali o altre ragioni, per interventi terapeutici o chirurgici;


- l’identificazione anagrafica di ogni cane ricoverato e inoculazione sottocutanea di microchip identificativo sull’animale a cura dell’ASP, secondo le norme che regolano la materia;

- la compilazione di una scheda anagrafica con fotografia e contenente tutti i dati necessari ai fini dell’esatta identificazione, ed in particolare il codice identificativo, la razza, il colore, il sesso, l’età presunta ed eventuali segni di riconoscimento da inviare, entro otto giorni dalla cattura, al Comune di Militello in Val di Catania;

Art. 3

MODALITA’ E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e servizi affini, catturati nel territorio Comunale di Militello in Val di Catania viene disposto per il periodo di trenta mesi dal 01/07/2016 al 31/12/2018 con decorrenza dalla data di affidamento del servizio e fino al 31 dicembre 2018, e comunque fino ad esaurimento delle somme disponibili. Nel caso in cui al termine del contratto comunque l’Amministrazione non sia riuscita a completare la procedura del nuovo



affidamento o in caso ne ravveda la necessità, la ditta aggiudicataria è tenuta a continuare il servizio alle medesime condizioni stabilite dal capitolato scaduto. L'affidamento decorrerà dalla data di effettivo inizio del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale.

Art. 4

MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio verrà espletato nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'08.02.1954, nonché della Legge Regionale n. 15 del 3 luglio 2000 s.m. i., del D.P. Regione Sicilia n. 7 del 12.01.2007 ed in sintonia con quanto disposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con Ordinanza contingibile ed urgente del 16 luglio 2009, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 07.09.09 e successive.

Sarà obbligo del gestore e, sono a suo carico, i relativi oneri finalizzati a predisporre ogni intervento e/o adempimento necessario a garantire che la gestione della struttura avvenga in piena conformità agli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di tutela della salute, della sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e sanità.

Art. 5

REQUISITI - CONDIZIONI - PRESTAZIONI

- La ditta deve essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per il servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi, che sia titolare di un canile nella Regione Siciliana, ed avere i requisiti di ordine generale stabiliti dagli articoli 38, 39, 41 del D.Lgs.163/2000;
- Assicurare il ricovero della custodia in esecuzione a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale;
- La struttura del canile non potrà ospitare un numero di cani superiore a quello massimo previsto dalla legge regionale;
- Sarà, altresì, a carico della Ditta, l'eliminazione a norma delle vigenti leggi, delle carcasse dei cani deceduti presso la struttura, previa certificazione veterinaria della competente ASP, inoltre, la Ditta comunicherà l'avvenuto decesso, oltre che al Comune anche al Servizio veterinario dell'ASP per le variazioni anagrafiche;
- Il corrispettivo per l'affidamento del servizio è pari ad €. 6.398,00 oltre IVA per un periodo di 30 mesi, così determinato: €. 3,50 oltre Iva, pro die per n. 2 (due) cani (media annuale anno di riferimento 2015) per 365 giorni e comunque variabile in esito al numero di animali che si conferiranno presso il canile;
- L'importo a cane pro die sarà comprensivo e senza alcun onere a carico del Comune di Militello in Val di Catania, del completo mantenimento alimentare igienico e sanitario degli animali e del trasferimento, all'inizio del servizio, di quei cani randagi già catturati che risultano ricoverati presso altri rifugi.

Art. 6

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'affidamento del Servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e servizi affini, catturati nel territorio di Militello in Val di Catania viene disposto per il periodo di mesi 30 (trenta) e precisamente dal 01/07/2016 al 31/12/2018.

The image shows an official circular stamp of the Municipality of Militello in Val di Catania. The stamp contains the text 'MILITELLO IN VAL DI CATANIA' and 'COMUNE'. To the right of the stamp are two handwritten signatures in black ink.

Art. 7

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

- Il corrispettivo dell'appalto, è stabilito €. 7.805,56 IVA compresa per un periodo di 30 mesi, così determinato: €. 3,50 oltre Iva, pro die (così come indicato nella tabella del Decreto Presidenziale n. 7 del 12/01/2007 art. 3) per n. 2 (due) cani (media annuale anno di riferimento 2015) per 365 giorni e comunque variabile in esito al numero di animali presenti nel canile.
- La Ditta non potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale alcun altro compenso per tutta la durata, presso la struttura dell'animale;
- Gli importi suddetti sono comprensivi di ogni spesa, onere, contributo per le attività di ricovero, mantenimento custodia trasporto e smaltimento carcasse animali profilassi sanitaria e null'altro potrà essere preteso dall'Appaltatore.
- L'Amministrazione Comunale, liquiderà la somma mensile previa presentazione di regolare fattura regolarmente vistata dal Responsabile dell'Area e nell'integrale rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al presente capitolato, corrispondente all'importo dovuto mediante elenco delle presenze e di tutti i movimenti in ingresso e di uscita relativi al periodo di pertinenza della fattura medesima per la quale andranno allegate relative schede;
- La liquidazione avverrà con cadenza mensile, alla quale dovrà essere allegato il resoconto dei cani per il mese di riferimento e nella fattura dovranno essere indicati i dati necessari e l'istituto presso il quale effettuare correttamente i versamenti.

Art. 8

LA STRUTTURA DI RICOVERO

La struttura di ricovero destinata a ospitare gli animali oggetto dell'appalto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l'autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l'immobile rispetto alle finalità cui è destinato.

Inoltre la struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- strutture e condizioni di mantenimento non inferiori a a quelli previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della Regione Sicilia;
- consentire l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o Enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani;
- implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione all'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.

Art. 9

DECESSO, AFFIDAMENTO A TERZI DEI CANI RICOVERATI

Eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo degli animali in ricovero, dovranno essere registrati nell'apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASP entro e non oltre le 48 ore dal verificarsi dell'evento. Dicsi lo stesso per quanto riguarda la cessione a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero, in tal caso l'affidatario nulla avrà a pretendere da questo Comune. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto nella sede operativa dell'appaltatore e verificabile ogni qualvolta venga richiesto.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters.

Art. 11

PERIODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO

L'aggiudicatario dovrà garantire attività che aumentino l'adozione dei cani e l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni la settimana, di cui uno, per almeno tre ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda sanitaria locale competente per il territorio di ritrovamento e di arrivo degli animali e deve essere esposto in modo visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura.

I visitatori dovranno essere accolti e accompagnati da personale titolato al di fuori degli orari di apertura delle gabbie (pulizie e somministrazione pasti). Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire informazioni sulla data e luogo di cattura e rispondere ad eventuali altre domande poste.

Le informazioni saranno solo verbali e potranno essere fornite anche telefonicamente.

Art. 12

CONTROLLO DEL COMUNE

La stazione appaltante per tutta la durata del servizio, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa le attrezzature, i locali e il regolare svolgimento del servizio, ecc..., al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato.

Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura.

Art. 13

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Il pagamento del servizio reso con le modalità riportate al precedente art. 7, avverrà con rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura rilasciata dal soggetto aggiudicatario che saranno liquidate entro 30 giorni dalla data di presentazione, previa verifica della corrispondenza dell'importo fatturato all'effettiva presenza del numero di cani regolarmente ricoverati, da parte del personale Comunale addetto al controllo e secondo la disponibilità di cassa del Comune.

La contabilità sarà effettuata per ogni animale e per ogni giorno presente nella struttura. Il pagamento delle fatture è subordinato al rilascio del DURC che attesti la regolarità contributiva INPS e INAIL.

In caso di ritardato pagamento l'appaltatore non potrà sospendere, per nessun motivo, il servizio stante la peculiarità dello stesso, al quale deve essere assicurata continuità.

Art. 14

OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO D'ONERI

Il servizio dovrà essere svolto con stretta osservanza di quanto previsto dal presente Capitolato, dalle leggi e normative vigenti in materia.

Le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti sia a livello nazionale che a livello regionale e quelle che possano essere emanate durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro;

- Tutte le Leggi o Norme vigenti sulle prevenzioni infortuni;
- Tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'affidamento del servizio in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia;
- Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente Capitolato d'oneri, l'Impresa si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende affini e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui svolge il servizio suddetto;
- L'Impresa si obbliga a rispettare la normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. riferita alla sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro;

Fanno capo all'appaltatore i seguenti compiti e prestazioni:



- Servizio di ricovero dei cani presso il canile rifugio nella disponibilità dell'appaltatore; più specificatamente la sistemazione dei cani dovrà avvenire in box o recinti all'esterno dei quali dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante il numero di box;
- Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per i cani ospitati secondo la regola di buona condotta e diligente cura;
- Garantire l'alimentazione con mangimi bilanciati in qualità e quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
- Assicurare a ciascun cane uno spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza; i box dovranno essere dotati di abbeveraggio automatico e di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche;
- Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo le deiezioni solide e liquide;
- Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni anti parassitarie e derattizzazione dell'intera area pubblica del canile;
- Effettuare le cure sanitarie da presentare agli animali ospitati. A tal Fine, il canile/rifugio nella disponibilità dell'appaltatore dovrà assumere le mansioni di canile sanitario per il ricovero e la quarantena e di canile rifugio per i cani ospitati. Le modalità operative e le norme di gestione del canile sanitario per attuare tali mansioni saranno concordate con il competente Servizio Veterinario ASL;
- Sono a cura e spese della Ditta Affidataria l'approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate:
- Profilassi vaccinale annuale contro il cimurro, epatite, leptosporiosi, parvovirosi, interventi clinici routinari e di emergenza, sverminazioni;
- Per i cani sesso femminile non sterilizzati sarà onere dell'appaltatore effettuare la sterilizzazione entro il termine di 60 giorni e comunque sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda locale competente per il territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- La microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione all'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento dovrà essere effettuata entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda locale competente per il territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l'eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- L'Impresa dovrà tenere i dovuti contatti con l'Amministrazione Comunale e con i servizi Veterinari dell'ASP.
- Amministrazione Comunale e i Servizi Veterinari e personale preposto dell'A.C. dovranno poter accedere in qualsiasi momento al canile dell'impresa per le necessarie verifiche ciascuno per la propria competenza;
- Potranno, inoltre essere ammesse, su autorizzazione, visite di associazioni, enti protezionistiche, cittadini che ne faranno richiesta;

Art. 15 **SUBAPPALTO**

L'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, ad eccezione del trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti da conferire presso le ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle competenti autorità. Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 le carcasse dovranno essere trasportate accompagnate da un formulario di identificazione come previsto dal predetto articolo; sarà onere dell'Appaltatore acquisire la copia del formulario firmata dall'impianto di destinazione secondo le modalità stabilite dal suddetto articolo 193.

Art. 16 **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si obbliga a mantenere i cani in ricovero presso la sede dell'Appaltatore per il periodo contrattuale. Nel caso di risoluzione anticipata per i motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione si obbliga al versamento di una penale pari al 20% dell'importo annuo, per ogni anno (o frazione di anno) non fruito. Si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi di grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Costituisce causa di risoluzione del contratto:

- Cessione ramo di attività oppure concordato preventivo, di fallimento, stato di oratoria e di conseguenti atti di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- Mancato rispetto del C.C.N.L. con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio;

L'Amministrazione Comunale, comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, concedendo 10 giorni dal ricevimento per il contraddittorio. Qualora successivamente al contraddittorio non si raggiunga esito favorevole, verrà assunto il provvedimento definitivo.

Art. 17 **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E PENALI**

Il contratto si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o messa in liquidazione dell'Appaltatore.

L'inosservanza degli obblighi contrattuali o lo svolgimento del servizio in difformità di quanto disciplinato con il presente capitolato comporterà la comminatoria di censura, diffida e penali.

Fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 15 si conviene che l'inosservanza da parte dell'Appaltatore, delle clausole del presente contratto o disposizioni di legge vigenti, comporterà l'applicazione di una penale, pari a:

- a. € 50,00 per la prima violazione contestata;
- b. € 100,00 per la seconda violazione contestata;
- c. € 200,00 per la terza violazione contestata.

Tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare



Alla quarta violazione grave definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione e rescisso il contratto. La determinazione della penale sarà proceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento. Le penali verranno comunicate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tale comminatoria è ammesso il ricorso con deduzioni.

Art. 18
CONTROVERSIE

L'appaltatore è obbligato a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze connesse con la gestione del servizio derivanti dal presente Capitolato. I casi di controversia verranno trattati sulla base di quanto stabilito all'art. 244 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 19
REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la richiesta di procedere alla revisione dei prezzi.

Art. 20
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente all'osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente capitolato, e sulla interpretazione dei patti contrattuali fra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria saranno decise dall'Autorità Giudiziaria del foro di Caltagirone.

Art. 21
NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non è previsto dal presente disciplinare e per quanto in contrasto con il contenuto di esso, si fa rinvio alle disposizioni Legislative e regolamentari che disciplinano l'appalto dei servizi e le norme del randagismo e la tutela degli animali.

VILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT) 23 NOV. 2016

LA DITTA

Il Dirigente
Ing. Arch. Venerando Russo

VICINO S.R.L. UNIP.LE
Dom. Fisc.: Via Duca degli Abruzzi, 75
Sede attività: c/da Renelle, s.n.
95041 CALTAGIRONE (CT)
Tel. 0933 40289 Fax 0933 40800
P.IVA 04030270872

